



Istituto
Comprensivo
di Clusone

Viale Roma, 11 - 24023 Clusone (Bergamo)

Tel: 0346/21023 | ✉ E-mail: bgic80600q@istruzione.it

PEC: bgic80600q@pec.istruzione.it

Cod. Meccanografico: BGIC80600Q | Cod. Fiscale: 90017480162

Sito web: www.icclusone.edu.it

A tutto il personale scolastico.
Alla sezione circolari del sito web.

Oggetto: -Legge 18 luglio 2025, n. 106 – Permessi retribuiti per visite, esami e cure mediche e congedo non retribuito per gravi patologie. Disposizioni applicabili al personale scolastico.

Si informa il personale scolastico che la **legge 18 luglio 2025, n. 106** introduce nuove e significative misure di tutela a favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, riconoscendo il diritto alla cura come elemento centrale nella tutela del rapporto di lavoro.

Le disposizioni si applicano anche al personale della scuola e si affiancano alle tutele già previste dalla normativa vigente.

La legge interviene in particolare su due ambiti:

- **permessi retribuiti per visite, esami e cure mediche** (10 ore annue) a decorrere dal **1° gennaio 2026**;
- **congedo non retribuito fino a 24 mesi**, con conservazione del posto di lavoro.

Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche

A partire dal **1° gennaio 2026**, i lavoratori hanno diritto a **10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito**, destinate esclusivamente a esigenze di carattere sanitario connesse a patologie di particolare gravità.

Tali ore si aggiungono alle tutele già previste dalla normativa vigente e dal contratto collettivo, offrendo una risposta più mirata ai bisogni terapeutici e diagnostici del lavoratore o del figlio minorenni affetto da gravi patologie, riducendo al contempo il ricorso improprio ad altri istituti (ad esempio congedi, malattia o permessi ex L. 104 utilizzati per visite personali).

Il diritto spetta:

- ai lavoratori affetti da **malattie oncologiche**, sia in fase attiva sia nella fase di **follow-up precoce**;
- ai lavoratori affetti da **malattie croniche o invalidanti**, anche rare;
- ai lavoratori con **figlio minorenne** affetto dalle patologie sopra menzionate.

In tutti i casi è richiesto un **grado di invalidità pari o superiore al 74%**, riferito al lavoratore o al figlio minorenne. Per i figli minorenni, il requisito si considera soddisfatto anche in presenza di un **verbale di invalidità civile che riconosca l'indennità di frequenza** (circolare INPS n. 152/25).

Il riferimento al **follow-up precoce** assume particolare rilievo, poiché chiarisce che il diritto ai permessi non si esaurisce con la fase acuta della malattia, ma copre anche il periodo successivo alle terapie, caratterizzato da controlli clinici frequenti e necessari.

Finalità e modalità di utilizzo dei permessi

Le **10 ore annue di permesso** possono essere utilizzate per:

- visite mediche;
- esami strumentali;
- analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

Firmato digitalmente da RAFFAELE DI STASI

- cure mediche frequenti.

Ai fini della fruizione è necessaria una **prescrizione del medico di medicina generale** o di un **medico specialista** operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.

La documentazione sanitaria costituisce il presupposto per l'esercizio del diritto e consente le verifiche previste dagli strumenti di tracciabilità del sistema sanitario.

Trattamento economico e copertura contributiva

Per le ore di permesso aggiuntive, la legge prevede l'applicazione della disciplina già vigente per le **gravi patologie che richiedono terapie salvavita**.

Ciò comporta:

- il riconoscimento dell'**indennità economica** secondo le regole previste per l'assenza per malattia;
- la **copertura figurativa** ai fini previdenziali.

Congedo non retribuito per gravi patologie

La legge n. 106/2025, entrata in vigore il **9 agosto 2025**, ha introdotto inoltre una forma di tutela pensata per accompagnare il lavoratore nei periodi in cui la malattia rende incompatibile la normale prestazione lavorativa con i percorsi di cura.

È riconosciuta la possibilità di fruire di un **congedo non retribuito fino a 24 mesi**, anche frazionabile, per i lavoratori affetti da:

- malattie oncologiche;
- malattie croniche o invalidanti, anche rare, con **invalidità pari o superiore al 74%**.

Durante il periodo di congedo:

- è garantita la **conservazione del posto di lavoro**;
- non è prevista **retribuzione**;
- non è consentito svolgere **altre attività lavorative**.

Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio, ma è **riscattabile ai fini pensionistici**.

Si configura come un **diritto residuale**, esercitabile dopo l'esaurimento degli altri istituti di assenza previsti dall'ordinamento, restando ferme eventuali condizioni più favorevoli stabilite dalla contrattazione collettiva.

Rientro al lavoro e lavoro agile

Al termine del periodo di congedo, il lavoratore ha **diritto di priorità nell'accesso al lavoro agile**, qualora tale modalità risulti compatibile con le mansioni svolte.

La previsione è finalizzata a favorire un rientro graduale e sostenibile, tenendo conto delle condizioni di salute e delle esigenze di cura ancora presenti.

Riferimenti normativi

- **Legge 18 luglio 2025, n. 106** – Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche;
- **Circolare INPS n. 152 del 19 dicembre 2025**.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Raffaele Di Stasi